



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. xxx/2022

tra

XXXXXX XXXXXXXX

RICORRENTE

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

RESISTENTE

Oggi **15 settembre 2022** ad ore **10,30** innanzi al dott. XXXXXX XXXXXXXX, sono comparsi:

Per XXXXXX XXXXXXXX l'avv. ROTUNDO SIMONA

Per MINISTERO DELL'ISTRUZIONE il dott. BURGELLO FRANCESCO

Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi rassegnate.

L'Avv. Rotundo contesta l'eccezione di prescrizione, rilevando che in atti vi sono diffide stragiudiziali notificate prima della data di notifica del ricorso (docc. 8 e 9 fasc. ric.).

Il Giudice

si ritira in Camera di Consiglio.

Il Giudice

dott. XXXXXX XXXXXXXX

Il Giudice

alle ore 16,28, terminata la camera di consiglio, assenti le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il Giudice

dott. XXXXXX XXXXXXXX



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. XXXXXX XXXXXX ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **852/2022** promossa da:

XXXXXX XXXXXXXX (C.F. xxxxxxxxxxxxxx), con il patrocinio dell'avv. ROTUNDO SIMONA e dell'avv. GANCI FABIO e dell'avv. MICELI WALTER e dell'avv. RINALDI GIOVANNI, elettivamente domiciliata come in atti

Parte ricorrente

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (C.F. 80185250588), con il patrocinio del dott. BURGELLO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZE presso il difensore dott. BURGELLO FRANCESCO

Parte resistente

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

XXXXXX XXXXXXXX conveniva in giudizio il Ministero dell'Istruzione (d'ora in avanti, MI), formulando le seguenti conclusioni:

“- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ora Ministero dell'Istruzione,

- Per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 3.867,29 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.

La ricorrente deduceva di essere stata utilizzata quale docente dal Ministero convenuto negli aa.ss 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 con contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie e si doleva di non aver percepito per tali periodi la cd. retribuzione professionale docenti (pari ad € 164,00 lordi mensili fino a febbraio 2018 e ad € 174,50 lordi mensili da marzo 2018), corrisposta dal Ministero convenuto solo ai docenti di ruolo ed a quelli con contratti a tempo determinato di durata annuale (con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno); censurava il carattere discriminatorio di tale

condotta datoriale, rilevando che la propria attività lavorativa nel corso di tali supplenze non si era differenziata da quella svolta dai docenti di ruolo (e da quelli con contratti a termine annuali), presentando i medesimi oneri ed il medesimo grado di responsabilità e di qualità.

Costitutosi in giudizio, il Ministero convenuto contestava nell'*an* e nel *quantum* la domanda attorea, eccependo altresì in via preliminare di merito la prescrizione quinquennale del diritto di credito azionato.

La causa, istruita documentalmente, era decisa all'esito della odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Le domande svolte hanno come *causa petendi* la dedotta violazione del principio di non discriminazione rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, in applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato 18.3.1999 allegato alla Direttiva 1999/70/CE, secondo l'elaborazione ormai consolidata della giurisprudenza comunitaria in materia, che più volte ha affermato che l'oggettiva disparità di trattamento che sussiste, sotto il profilo economico, tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato, può ritenersi giustificata, ai sensi della direttiva 1999/70/CE, solo in presenza di "*ragioni oggettive*", che tuttavia secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia non possono consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro, né nel fatto che il datore di lavoro sia una Pubblica Amministrazione, né nella circostanza che il trattamento peggiore per i lavoratori a termine sia previsto da una norma interna generale e astratta, quale una legge o un contratto collettivo (si richiamano, ad esempio, la sentenza 22.10.2010 nelle cause riunite 444/2009 e 456/2009 xxxxx xxxxx, la sentenza 12/09/2007 nella causa 307/2005 xxxx xxxxx; la sentenza 8.9.2011 nella causa 177/2010 xxxxxx xxxxxx).

Nel caso di specie, è pacifico e documentato che la ricorrente, nel corso degli aa.ss. 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, abbia stipulato con il MI contratti di insegnamento a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie per complessivi giorni 707 (187 nell'a.s. 2014/2015; 249 nell'a.s. 2015/2016 e 271 nell'a.s. 2016/2017: vd. doc. 1 fasc. ric. e doc. 1 fasc. res.).

E' altrettanto pacifico e documentato (vd. cedolini stipendiali *sub* doc. 2 fasc. ric.) che, con riferimento a tali periodi di supplenza, alla Radosta non sia stata corrisposta la cd. retribuzione professionale docenti (RPD), prevista dall'art. 7 del CCNL Comparto Scuola del 15.3.2001, a mente del quale

"1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.

2. *Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo; nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.*

3. *La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.*

A sua volta, l'art. 25 CCNI 31.8.1999, nel disciplinare il suddetto trattamento, stabiliva che ne avessero diritto i docenti con contratto a tempo indeterminato, i docenti di religione cattolica e quelli con contratto di lavoro a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche, fissando quindi le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso (nel senso di riconoscerla *“in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”* e, per il caso di periodi di servizio – o situazioni di stato assimilate al servizio – inferiori al mese, *“in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”*).

In argomento la Suprema Corte ha già avuto modo di precisare che tale emolumento *“ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo”*; esso, pertanto, rientra nelle *“condizioni di impiego”* che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/Ce, il datore di lavoro (pubblico o privato) è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive (Cass., 1773/2017, Cass., 20015/2018, Cass., 6293/2020, Cass., 6435/2020).

Ne consegue che, *“una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europolitano; 8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a*

prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo; 9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese” (Cass., 220015/2018 in motivazione).

E' innegabile che l'obiettivo della valorizzazione della funzione docente sia attuato anche attraverso lo svolgimento dell'attività del personale docente con contratti di supplenza breve e che, non essendo il compenso agganciato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, non sia pertinente il richiamo agli asseriti elementi di differenziazione evidenziati dal Ministero (sul presupposto che i docenti su supplenze brevi operano su diverse scuole, differenza che i docenti precari con contratti annuali, chiamati ad operare per l'intero periodo presso una medesima istituzione scolastica, il Ministero ha dedotto che *“il supplente che svolge attività per l'intero anno scolastico presso la medesima classe acquisisce una professionalità sicuramente superiore rispetto al supplente chiamato a sostituire personale assente per pochi giorni, quest'ultimo non necessariamente partecipa a tutti i collegio, così come non predisporre attività di programmazione e non partecipa agli scrutini”* (pag. 3 memoria)

In conclusione, la ricorrente ha diritto alla erogazione della RPD, al pari dei docenti a tempo indeterminato e dei docenti a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche.

Pertanto, la medesima ricorrente ha diritto al pagamento delle relative differenze retributive, in rapporto ai giorni di lavoro effettivamente svolti; non ha pregio l'eccezione di prescrizione tempestivamente eccepita dal Ministero (sull'operatività di suddetta prescrizione anche nel caso di specie, vd. da ultimo Cass., 10219/2020), in quanto i crediti sono maturati entro 5 anni dalla data di notifica dell'atto di diffida del 10.12.2018 in atti (doc. 8 fasc. ric.).

Stante la mancata contestazione sul *quantum* (se non in ragione della eccepita prescrizione), spetta alla ricorrente la somma di € 3.867,29, al cui pagamento deve essere condannato il Ministero resistente.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1) dichiara che la ricorrente Xxxxxx xxxxxxxx ha diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 CCNI 31.8.1999 in relazione al servizio prestato con i contratti a tempo determinato indicati in motivazione e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione al pagamento delle differenze dovute in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolto e, quindi, al pagamento della somma di € 3.867,29 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;

2) condanna il Ministero dell'Istruzione al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.961,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari, avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Giovanni Rinaldi e Simona Rotundo.

Sentenza resa *ex* articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Firenze, 15 settembre 2022

Il Giudice
dott. Xxxxxx xxxxxxxx

Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.